

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA

Rev. 2 del 15.04.2008	Preparato: Servizio Affari Generali	Verificato: Deliberazione di Giunta n. 35 del 28.04.2008	Approvato: Deliberazione del Consiglio n. 04 del 13.05.2008
--------------------------	---	---	--

INDICE

Art. 1 – Incarichi esterni.....	2
Art. 2 - Incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale	2
Art. 3 - Incarichi di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa	2
Art. 4 – Conferimento degli incarichi	2
Art. 5 –Presupposti per il conferimento di incarichi professionali	2
Art. 6 – Procedure comparative per il conferimento degli incarichi.....	3
Art. 7 – Modalità e criteri della selezione.....	4
Art. 8 - Incarichi esclusi	4
Art. 9 – Formazione della graduatoria	5
Art. 10 – Conferimento dell’incarico	5
Art. 11 – Durata dell’incarico e determinazione del compenso.....	5
Art. 12 – Erogazione del compenso	6
Art. 13 - Pubblicizzazione degli incarichi	6
Art. 14 - Responsabilità	6

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA

Art. 1 – Incarichi esterni

L'Ente camerale, per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, può conferire incarichi individuali ad esperti esterni *di particolare e comprovata specializzazione universitaria*, in correlazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs n. 165/2001, e s.m.i. (d'ora in avanti "incarichi"), per mezzo di contratti di lavoro autonomo professionale, di natura occasionale o coordinata e continuativa.

Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

Art. 2 - Incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale

Il contratto di lavoro autonomo di natura occasionale si identifica in una prestazione episodica che il collaboratore svolge in maniera saltuaria e autonoma, che può avere contenuto professionale e si esaurisce in una sola azione o prestazione che consente il raggiungimento del fine.

Art. 3 - Incarichi di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa

Il contratto di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identifica in una prestazione resa nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si caratterizza per la continuazione della prestazione e la coordinazione con l'organizzazione ed i fini del committente.

Art. 4 – Conferimento degli incarichi

L'incarico è conferito dal Dirigente del settore interessato, sulla base degli indirizzi impartiti dagli organi di governo e nel rispetto delle norme vigenti in materia di pubblicità delle procedure di scelta.

Art. 5 – Presupposti per il conferimento di incarichi professionali

1. Gli incarichi possono essere conferiti ad esperti di *particolare e comprovata specializzazione universitaria nonché di una documentata esperienza nella materia oggetto dei medesimi incarichi*, in presenza dei seguenti presupposti la cui verifica deve analiticamente risultare dall'atto di conferimento:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'ente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) l'ente deve avere preliminarmente accertato l'inesistenza, all'interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno tenendo conto delle mansioni esigibili;

- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- e) deve sussistere la relativa copertura finanziaria;
- f) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui all'art. 6, salvo quanto previsto dal successivo art. 8.

Art. 6 – Procedure comparative per il conferimento degli incarichi

1. Il servizio interessato predispose un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
 - a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
 - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c) durata dell'incarico;
 - d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo;
 - e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate (tipologia e periodicità del pagamento, trattamento fiscale e previdenziale, ecc.);
 - f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento;
 - g) I termini ed i contenuti della domanda, completa di curriculum, che gli interessati debbono presentare per ottenere l'ammissione alla selezione;
 - h) I criteri attraverso i quali avviene la comparazione;
2. Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico, in ogni caso, occorre:
 - a) Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - b) Godere dei diritti civili e politici;
 - c) Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - d) Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - e) Non essere inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle di pagamento;
 - f) Essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta;
 - g) Essere in regola con l'iscrizione ad albi o ruoli professionali se richiesto.
3. Le domande, con i relativi curricula pervenuti, sono esaminate da una commissione tecnica, composta dal Segretario Generale, in qualità di presidente, dal dirigente del Settore e dal Responsabile del Servizio interessati al conferimento dell'incarico. Le funzioni di segreteria

saranno svolte da un dipendente del servizio interessato, di categoria non inferiore alla C, individuato dal dirigente del settore interessato.

4. L'attività prestata dalla commissione di valutazione, rientrante nei compiti istituzionali dei suoi componenti, è a titolo gratuito.

Art. 7 – Modalità e criteri della selezione

1. La commissione procede alla valutazione dei curricula presentati.
2. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti almeno i seguenti elementi:
 - a) Qualificazione professionale,
 - b) Esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
 - c) Ulteriori elementi legati alla specificità dell'Ente e dell'incarico.
3. In questo caso, l'assegnazione del rapporto di collaborazione avviene secondo una graduatoria formata a seguito di esame comparativo dei titoli, secondo criteri indicati nell'avviso, teso ad accertare la maggiore coerenza dei titoli stessi con le caratteristiche richieste, tenuto conto della natura altamente qualificata della prestazione.
4. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.
5. Nel caso di selezione per titoli e colloquio, ai fini della graduatoria finale, la commissione attribuisce ai titoli e al colloquio finale un punteggio massimo di 100 punti, così ripartiti: titoli: 50 punti; colloquio: 50 punti.
6. I titoli da valutare dovranno essere riportati nell'avviso.
7. Nell'ipotesi di procedura selettiva per titoli e colloquio, il colloquio si intende superato con votazione di almeno 35/50.
8. Al termine del colloquio, la commissione predispone la graduatoria finale di merito.
9. Per esigenze di flessibilità e celerità dell'Ente riguardanti incarichi di assistenza legale e tecnica l'Ente potrà predisporre, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato e suddiviso per specifiche categorie di attività o di specializzazione, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall'ordinamento.

Art. 8 - Incarichi esclusi

1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-quater dell'art. 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
2. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il

- collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
3. gli incarichi ad avvocati esterni per patrocinio e assistenza giudiziaria sono affidati dal dirigente "*intuitu personae*" in relazione alla specificità e complessità della materia previa attestazione sulla reale e documentata impossibilità da parte dell'avvocatura interna, ove presente, a svolgere il medesimo patrocinio ed assistenza;
 4. le disposizioni del presente regolamento non si applicano all'appalto di lavori o di beni o di servizi di cui al D. Lgs. N. 163/2006 (c.d. "codice dei contratti pubblici").

Art. 9 – Formazione della graduatoria

1. La graduatoria di merito dei candidati della procedura selettiva è formata secondo l'ordine decrescente dei punti della valutazione complessiva attribuita a ciascun candidato.
2. La graduatoria di merito è approvata dal dirigente del settore interessato e può essere utilizzata, fino a esaurimento, per l'affidamento di ulteriori incarichi simili, di cui si manifestasse la necessità entro l'anno successivo alla sua pubblicazione.
3. La graduatoria di merito deve essere pubblicata all'albo camerale e sul sito internet www.kr.camcom.it

Art. 10 – Conferimento dell'incarico

1. Il dirigente del settore interessato formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un contratto nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.
2. Il contratto, stipulato in forma scritta, contiene almeno i seguenti elementi:
 - a) le generalità del contraente;
 - b) la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo occasionale o coordinata e continuativa;
 - c) la descrizione delle prestazioni e delle modalità di svolgimento;
 - d) i tempi previsti e le eventuali penalità;
 - e) le responsabilità del collaboratore in relazione alla realizzazione dell'attività;
 - f) i profili inerenti la proprietà dei risultati;
 - g) i profili economici;
 - h) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
 - i) il foro competente in caso di controversie.

Art. 11 – Durata dell'incarico e determinazione del compenso

Il committente può prorogare la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore.

Art. 12 – Erogazione del compenso

1. Il compenso viene erogato a seguito di accertamento, da parte del dirigente del settore interessato, della esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali.
2. Il pagamento del compenso avviene di regola mensilmente, salvo quanto diversamente pattuito nel contratto.
3. Al termine della prestazione il collaboratore è tenuto a presentare al dirigente del settore una relazione finale sul lavoro svolto.

Art. 13 - Pubblicizzazione degli incarichi

1. Dell'avviso di cui all'art. 6 si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell'Ente e attraverso altri mezzi di comunicazione.
2. La medesima pubblicità è data agli incarichi conferiti, mediante formazione e pubblicazione, sul proprio sito istituzionale e con aggiornamento tempestivo, dei provvedimenti di conferimento degli incarichi medesimi.
3. I contratti relativi ai rapporti disciplinati dal presente regolamento acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del collaboratore, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'Ente.

Art. 14 - Responsabilità

L'affidamento di incarichi effettuato in violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.